

# DIA uguale provvedimento

---

15 Maggio 2006

Il TAR Piemonte con la sentenza n. 1885/2006 è tornato sul tema della natura della denuncia di inizio attività, questa volta però qualificandola come vero e proprio "titolo abilitativo edilizio" al pari del permesso di costruire.

Infatti, mentre nelle precedenti sentenze (Tar Piemonte n. 1359/2005 e n. 1367/2005) il tribunale amministrativo aveva aderito alla tesi che configura la Dia in materia urbanistica quale mero atto del privato e in quanto tale non soggetta ad impugnazione nè ad annullamento, in quest'ultima pronuncia ha ritenuto invece ammissibile un ricorso contro la Dia da parte di un terzo, in considerazione della sua natura provvedimentoale.

Secondo i giudici, infatti, alla luce delle modifiche introdotte dapprima con la legge 15/2005 e poi con l'art. 3 del D.L. 35/2005, si deve ritenere che la Dia in materia urbanistica sia oggi ricompresa nella disciplina generale prevista dall'art. 19 della legge 241/1990 in materia di denuncia di inizio attività, in quanto la nuova formulazione della norma non esclude più tale fattispecie dal suo ambito operativo.

Sulla base di ciò, i giudici hanno dedotto che alla Dia urbanistica sono applicabili anche le previsioni contenute nel comma 3 del medesimo art. 19 della l. 241/1990, in base alle quali l'amministrazione competente può sempre assumere determinazioni in via di autotutela, come ad esempio l'annullamento del provvedimento illegittimo.

Proprio l'applicazione alla denuncia di inizio attività degli istituti di autotutela, secondo i giudici piemontesi, induce a ritenere che il legislatore abbia voluto in tal modo risolvere una volta per tutte la questione relativa alla natura della Dia, qualificandola come titolo abilitativo edilizio, vale a dire come vero e proprio atto autorizzatorio proveniente dalla pubblica amministrazione.

Infatti, secondo il Tribunale, è possibile adottare provvedimenti di autotutela da parte della pubblica amministrazione solo laddove si intenda la denuncia di inizio attività quale provvedimento amministrativo, vale a dire titolo abilitativo tacito, formatosi a seguito della denuncia da parte del privato e del conseguente comportamento inerte dell'amministrazione.

Si consolida quell'orientamento giurisprudenziale che, in linea con quanto l'Ance ha da sempre sostenuto, sostiene che la domanda del privato, in presenza di tutti i requisiti formali e sostanziali prescritti dalla legge, abbia valore di provvedimento tacito della pubblica amministrazione.

[1666-ALLEGATO.pdf](#) [Apri](#)